



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |           |            |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MELONCELLI | ACHILLE   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MATONE     | SIMONETTA | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | GIZZI      | FRANCA    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |           |            |
| <input type="checkbox"/> |            |           |            |
| <input type="checkbox"/> |            |           |            |
| <input type="checkbox"/> |            |           |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4733/12 depositato il 10/08/2012
- avverso la sentenza n. 78/53/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A. difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
LUCANGELI AURELIO

altre parti coinvolte:  
AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3  
VIA BOGLIONE 7/25 00155 ROMA RM

Atti impugnati:  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° COME DA N.I.R09720100067549311 IRES-ALTRO 2005  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° COME DA N.I.R09720100067549311 IVA-OP.IMPONIB. 2005  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° COME DA N.I.R09720100067549311 IRAP 2005

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 4733/12

UDIENZA DEL

23/09/2013 ore 09:00

SENTENZA

N° 177/20/13

PRONUNCIATA IL:

23-9-13

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20-11-13

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato il 14 luglio 2010 la ‘  
impugnava dinnanzi ai giudici della Commissione Tributaria Provinciale la cartella di pagamento n. 97 2010 00067549311, per il periodo di imposto 2005, per un ammontare complessivo di 372.464,44 euro con la quale l’Ufficio di Palestrina aveva iscritto a ruolo, a titolo definitivo ex art. 14 del D.P.R. n. 602/73 la maggiore IRES, la maggiore IVA e la maggiore IRAP, oltre agli interessi legali e alle relative sanzioni pecuniarie, risultanti dall’avviso di accertamento n. RCA 030200278/2009, già notificato dallo stesso Ufficio finanziario per l’anno di imposta 2005 a carico della società, e da questa non impugnato in sede giurisdizionale nei termini di legge.

La Commissione Tributaria Provinciale sulla base della documentazione prodotta dall’Ufficio della Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, respingeva il ricorso ritenendo sufficientemente motivata la cartella di pagamento e regolarmente notificato l’avviso di accertamento iscritto a ruolo.



La ‘  
, impugnava la sentenza ribadendo i motivi del ricorso introduttivo:

- 1) omessa notifica dell’avviso di accertamento iscritto a ruolo;
- 2) difetto di individuazione della cartella di pagamento;
- 3) violazione dell’art. 68 D. Lgs. n. 546/1992 oltre della errata indicazione del numero della cartella impugnata nelle controdeduzioni dell’Ufficio in primo grado.

L'Agenzia delle Entrate presentava le sue controdeduzioni contestando il toto quanto asserito dall'appellante.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata datata 27 luglio 2009 relativo all'avviso di accertamento RCA 030200278/2009 per l'anno 2005, risulta <sup>si</sup> firmato da persona definita "portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate", tal  , ma manca l'indirizzo del destinatario.

E' quindi impossibile verificare la regolarità della notifica, che sarebbe dovuta avvenire presso la sede legale della Società.

L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e pertanto; se il contribuente lamenta di non aver mai ricevuto un avviso di accertamento e l'Agenzia delle Entrate non è in grado di esibire in giudizio la cartolina di ricevimento, l'atto impositivo, nel nostro caso la cartella di pagamento, non può ritenersi notificato (v. ordinanza della Cassazione civile, sezione quinta, 5 settembre 2012, n. 14861).

Quanto al secondo avviso di ricevimento n. 2140209, spedito il 14 agosto 2009 con raccomandata, esso non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario, il plico risulta depositato presso l'Ufficio ed è stato immesso un avviso nella cassetta postale.

Anche in questo caso manca l'indirizzo del destinatario contrariamente a quanto affermato dallo stesso ricorrente, non vi è prova in atti che esso sia stato ritirato. Pertanto anche in questo caso la notifica è nulla.

R La cartella di pagamento è quindi viziata da nullità per la sua inidoneità a raggiungere lo scopo assegnato dall'ordinamento, non essendo stata preceduta da alcuna comprovato e documentato avviso di accertamento.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale di Roma accoglie il primo motivo di appello e dichiara assorbiti gli altri.

Annulla pertanto la cartella di pagamento n. 09720100067 549311 relativamente alla IVA + IRAP 2005 emessa dall'Agente di Riscossione Roma Equitalia Sud S.P.A., nei confronti di:

me  
la  
il  
la  
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 2.000 (duemila).

Così deciso in Roma il 23 settembre 2013.

*Il Giudice Relatore*

*Simonetta Matone*

*Simonetta Matone*

*Il Presidente*

*Achille Meloncelli*

*Achille Meloncelli*